



Studio Notarile

Dr. Maria Patrizia Bersotti

Viale Trieste n. 35 - 53048 Sinalunga (SI)

Tel. 0577/636129 - Fax 0577/630099

Repertorio 51503

Raccolta 11659

PART 5

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno 16 (sedici) del mese di aprile in Monteroni d'Arbia (SI) Località Ponte a Tressa, Via Lelio Basso, in un locale al piano terreno, alle ore 19 e 50 (diciannove e cinquanta).

Avanti a me Dott. MARIA PATRIZIA BERSOTTI, Notaio in Sinalunga, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano,

è presente:

- CIACCI RENATO, nato a Asciano (SI) il 14 aprile 1958, domiciliato per la carica in Monteroni d'Arbia (SI), Ponte a Tressa, Via delle Gore n.24, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società cooperativa "COOPERATIVA CULTURALE E RICREATIVA SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Monteroni d'Arbia (SI), Ponte a Tressa Via delle Gore n.24, iscritta nel Registro delle Imprese di Siena con il numero di Codice fiscale 80001740523.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il Verbale di assemblea straordinaria della Società suddetta.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 30 del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione che constata:

a) che la presente assemblea è stata convocata in seconda convocazione, in questo luogo, in questo giorno e per le ore 19 e 30 (diciannove e trenta) mediante affissione presso la sede sociale dal giorno 6 aprile 2007;

b) che sono presenti, in proprio, 14 (quattordici) soci;

c) che è presente l'organo amministrativo nella persona di esso Presidente e dei Consiglieri Barni Vinicio, Carpini Anzio, Favilli Paolo, Buti Leonardo, Savelli Patrizia, Bruni Mara, Scheggi Eros, Giannetti Francesco, Brogi Valentina, Veridiani Giulia, Mazzini Vittorio, Aurigi Flavio e Veridiani Adriano;

d) che non esiste il Collegio Sindacale;

e) che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;

f) che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ai sensi dell'articolo 27 dello statuto sociale e può deliberare sugli argomenti indicati nel seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche dello Statuto Sociale;

- Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente il quale espone all'assemblea che a seguito di una ispezione della Lega Nazionale Cooperative e Mutue in data 23 gennaio 2007 la società è stata diffidata a modificare il proprio Statuto, re-

lativamente alla disciplina sui ristorni così come nel testo di cui il Presidente riferisce in assemblea. Pertanto il Presidente invita l'assemblea ad approvare lo statuto sottoposto alla Cooperativa dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Il Presidente spiega le modifiche da introdurre rispetto allo statuto precedente.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1) Di adottare il nuovo testo di norme sociali proposto dal Presidente, che sottoscritto dal componente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa e concorde volontà del componente.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 20 e 30 (venti e trenta).

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Società, che richiede l'esenzione dal bollo ai sensi del DPR 642/72 e successive modifiche.

Questo atto - scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su un foglio occupato per tre pagine intere e quanto di questa quarta - è stato da me letto al Componente che, da me interpellato dichiara di approvarlo essendo conforme alla sua volontà, e viene sottoscritto alle ore 20 e 30 (venti e trenta).

F.to CIACCI RENATO



F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO

La presente copia è conforme all'originale.

Sinalunga, 21 maggio 2007.

Registrato a Montepulciano il 26 aprile 2007 n.1294 Serie 1T.

Protocollato alla C.C.I.A.A. di Siena data 4 maggio 2007 n.6008.





Studio Notarile  
Dr. Maria Patrizia Bersotti  
Viale Trieste n. 35 - 53048 Sinalunga (SI)  
Tel. 0577/636129 - Fax 0577/630099

ALLEGATO "A"

all'atto N. 51503 / 11659

STATUTO

**"Cooperativa Culturale e Ricreativa società cooperativa"**

**Titolo I**

**Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto**

**Articolo 1 - Denominazione**

È vigente la società cooperativa denominata "Cooperativa Culturale e Ricreativa società cooperativa".

Le norme applicabili sono riferibili a quanto previsto dall'articolo 2519 II° comma del Codice Civile.

La cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega nazionale cooperative e mutue.

**Articolo 2 - Sede**

La cooperativa ha sede nel Comune di Monteroni d'Arbia (SI).

La Sede Sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo; spetta invece ai Soci decidere il trasferimento della Sede in Comune diverso da quello in precedenza indicato.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

**Articolo 3 - Durata**

La società avrà durata sino al 31 dicembre 2050, prorogabile a termine di legge.

**Articolo 4 - Scopo sociale**

Lo scopo mutualistico che, i soci intendono perseguire è quello di favorire nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, gli interessi economici, sociali e culturali dei soci.

Più in generale, la cooperativa si propone di:

- 1) fornire ai soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili, incentivando nel contempo l'associazionismo;
- 2) assumere iniziative idonee a salvaguardare i soci da prodotti e servizi dannosi per la loro salute ed, in generale, a migliorare la qualità della vita;
- 3) promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello internazionale;
- 4) promuovere ed organizzare attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;
- 5) contribuire a tutelare l'ambiente;
- 6) intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali bisognose;
- 7) tutelare il risparmio dei soci.

**Articolo 5 - Oggetto sociale**

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa intende realizzare, nell'ambito di una progettualità unitaria con le altre cooperative, anche a livello europeo ed internazionale, le seguenti attività economiche, sociali, culturali e ricreative:

- a) l'esercizio di attività culturali, ricreative e mutua-

listiche in genere;

- b) gestire spacci e bar, per la vendita di bevande, dolci eccetera, ristoranti, tavole calde eccetera;
- c) gestire sale di ritrovo e divertimento e/o spettacolo; gestire sale cinematografiche e trattenimenti danzanti;
- d) gestire palestre e campi sportivi, organizzare attività turistiche a beneficio dei soci e dei loro familiari, anche partecipando con fondi e quote adeguate ad altri enti cooperativi e mutualistici che si propongono l'organizzazione o l'esercizio specifico delle predette attività;
- e) gestire fiere organizzate in proprio e da terzi;
- f) la promozione, la realizzazione e la partecipazione a iniziative che favoriscano l'informazione, l'educazione, la sicurezza ed, in generale, la tutela dei soci e dei non soci;
- g) attività di formazione cooperativa e professionale dei dirigenti, quadri e personale in genere.

In relazione all'attività mutualistica ed agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, la cooperativa prevede di:

- a) stimolare il risparmio dei soci attraverso la raccolta di prestiti, esclusivamente finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale e disciplinata da apposito regolamento; è categoricamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico;
- b) assicurare una idonea informazione sull'attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei soci alla vita della cooperativa, segnatamente attraverso le assemblee separate e le sezioni soci;
- c) diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà cooperativa.

Per l'attuazione degli scopi sociali la Cooperativa può stipulare i contratti e compiere le operazioni e gli atti necessari od utili, può aderire ad altri organismi economici, anche con scopi consortili o fideiussori, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, cooperative e non.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

La cooperativa svolge la propria attività anche con i terzi.

## Titolo II

### Soci

#### Articolo 6 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

- a) Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa



di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

b) Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

#### **Articolo 7 - Domanda**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 38 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

#### **Articolo 8 - Procedura di ammissione**

Accertata l'esistenza dei requisiti, l'insussistenza di cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente articolo 7, il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione del socio, gliene dà comunicazione e ne cura l'annotazione nel libro dei soci.

La delibera di rigetto, adeguatamente motivata, è comunicata entro sessanta giorni all'interessato, che può, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sull'i-

stanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva.

In caso di accoglimento della domanda da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si conforma alla decisione assembleare ed ammette l'aspirante socio.

Nella relazione al bilancio il Consiglio di amministrazione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione di nuovi soci, illustrandone le ragioni.

#### **Articolo 9 - Obblighi dei soci**

I soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della quota inizialmente sottoscritta;
- b) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
- c) a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.

I soci partecipano altresì alla vita sociale, allo scambio mutualistico e si adoperano per l'incremento dell'attività sociale.

#### **Articolo 10 - Diritti amministrativi dei soci**

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari nonché di ottenerne estratti a loro spese.

Un decimo dei soci che lo richieda ha diritto di esaminare per il tramite di un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo se esiste.

I diritti previsti dai due precedenti commi non spettano ai soci in mora per l'esecuzione dei conferimenti o inadempienti delle obbligazioni verso la società.

#### **Articolo 11 - Scioglimento del rapporto sociale**

Il rapporto con il socio si scioglie per recesso, esclusione, morte e, nel caso della persona giuridica, per estinzione.

#### **Articolo 12 - Recesso**

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Sono cause di recesso:

- a) il dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale;
- b) l'impossibilità del socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la perdita dei requisiti per l'ammissione.

Il recesso non può comunque essere parziale.

Il socio ha l'onere di comunicare la dichiarazione di recesso alla cooperativa con raccomandata; entro 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione, il consiglio di amministrazione la accoglie se verifichi la sussistenza dei presupposti per recede-

re; qualora invece ne riscontri l'insussistenza, il Consiglio non accoglie il recesso, dandone immediata comunicazione all'interessato, il quale può attivare il procedimento arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento.

#### **Articolo 13 - Esclusione**

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

- a) interdetti, inabilitati che abbiano subito una condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- b) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che, senza giustificato motivo, neppure dopo formale intimazione degli amministratori, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione i versamenti stabiliti negli articoli 7 e 9 o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la cooperativa per qualsiasi altro titolo;
- d) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili; la cooperativa accerta l'irreperibilità tramite verifica postale e procede all'esclusione dopo aver esposto per 60 (sessanta) giorni nella sede l'elenco dei soci irreperibili;
- e) che commettano fatti lesivi dei diritti della cooperativa o che arrechino danni materiali o morali alla stessa.

La delibera di esclusione è comunicata con raccomandata al socio, che può attivare il procedimento arbitrale entro sessanta giorni dalla comunicazione.

#### **Articolo 14 - Morte del socio**

Gli eredi hanno diritto al rimborso della quota del socio defunto.

Se l'erede è unico ed in possesso dei requisiti necessari, il consiglio di amministrazione ha facoltà di accogliere la sua richiesta di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

#### **Articolo 15 - Rimborso**

I soci receduti o esclusi o gli eredi di quelli deceduti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate.

Il rimborso avviene sulla base del bilancio di esercizio in cui i fatti risolutivi del rapporto si sono verificati. Il pagamento deve essere corrisposto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, o, se successiva, dalla data in cui la cooperativa viene a conoscenza di detti fatti.

### **TITOLO III**

#### **Strumenti Finanziari**

#### **Articolo 16 (Strumenti finanziari)**

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di

cui all'articolo 2480 codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 codice civile e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 codice civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

#### TITOLO IV

##### Capitale sociale

##### Articolo 17 - Capitale sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore al minimo e non superiore al massimo stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

##### Articolo 18 - La quota

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.





La quota è nominativa, non può essere sottoposta con effetti verso la cooperativa ad esecuzione, pegno od altro vincolo a favore di terzi.

Essa può essere trasferita a soci o a terzi con autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende procedervi deve darne comunicazione con raccomandata al consiglio di amministrazione, che deve comunicare la propria decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il socio è libero di trasferire le azioni e la società deve iscrivere il nuovo socio che abbia i requisiti necessari.

Avverso il provvedimento motivato di diniego comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta, il socio può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo.

#### **Articolo 19 - Bilancio**

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'assemblea entro i termini previsti dal presente statuto.

Le relazioni al bilancio degli amministratori e dei sindaci indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.

#### **Articolo 20 - Utili**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- 1) in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) a riserva legale;
- 2) in misura del 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Qualora l'assemblea non abbia esaurito la totalità degli utili nelle predette destinazioni, può destinare il rimanente:

- a) ad aumento gratuito della quota di capitale sociale nei limiti stabiliti dal comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- b) alla corresponsione ai soci di un dividendo in misura non superiore a quella stabilita dalla legge.
- c) il rimanente a fondo riserva indivisibile straordinaria.

#### **Articolo 21 - Ristorni**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la

qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

#### Titolo V

##### Requisiti mutualistici

###### Articolo 22

È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

###### Articolo 23

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

###### Articolo 24

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

###### Articolo 25

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o per delega.

#### Titolo VI


##### Riunioni Dei Soci E Organi Sociali

###### Articolo 26 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.



co;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) l'approvazione dei regolamenti interni;

8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

#### **Articolo 27 (Assemblee)**

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante affissione dell'avviso presso la sede legale. In alternativa l'avviso potrà essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 28 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 25, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

#### **Articolo 29 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

#### **Articolo 30 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di voti n.1, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

### Articolo 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

### Articolo 32 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies codice civile. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se

nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

### **Articolo 33 (Organo di controllo)**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 codice civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399, codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

#### TITOLO VII

##### Controversie

###### Articolo 34 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro, che avrà sede presso il proprio domicilio, nominato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente per sede sociale, il quale vi dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto o irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-

vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

#### TITOLO VIII

##### Scioglimento e Liquidazione

###### Articolo 35 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

###### Articolo 36 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### TITOLO IX

##### Disposizioni Generali e Finali

###### Articolo 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

F.to CIACCI RENATO

F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO

La presente copia è conforme all'originale.

Sinalunga, 21 maggio 2007.

